



Comun General de Fascia Provincia di Trento

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AL "CENTRO DI SERVIZI" PRESSO L'A.P.S.P. DELLA VAL DI FASSA DEGLI UTENTI RESIDENTI IN VALLE DI FASSA.

DEFINIZIONI

Nel testo degli articoli di cui al presente capitolato speciale d'appalto si intendono:

- per Amministrazione appaltante il Comun General de Fascia;
- per Appaltatore l'impresa aggiudicataria dell'appalto;
- per servizio il servizio di trasporto al "Centro di Servizi" presso l'A.P.S.P. della Val di Fassa degli utenti residenti in Valle di Fassa.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto riguarda la gestione del servizio di trasporto al "Centro di Servizi" presso l'A.P.S.P. di Fassa a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan – fr. Vigo degli utenti individuati dal Servizio socio-assistenziale del Comun General de Fascia, in applicazione della L.P. 27 luglio 2007, n.13 e s.m. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio qualunque sia la dislocazione delle rispettive abitazioni, purchè nell'ambito territoriale del CgF.
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

ART. 2

MODALITÀ E LUOGO DI FREQUENZA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto per gli utenti del "Centro di Servizi" dovrà essere svolto tre giorni alla settimana (lunedì – martedì – venerdì) dall'abitazione dell'utente al Centro di Servizi con relativo ritorno. Eventuali eccezioni per casi del tutto particolari e straordinarie potranno essere stabilite dal CGF. L'elenco nominativo dei trasportati con le rispettive frequenze sarà fornito dall'U.O. dei Servizi socio-assistenziali e aggiornato tempestivamente ad ogni variazione. Eventuali modifiche al piano di trasporto giornaliero potranno essere comunicate dal Servizio entro le ore 9.00 della mattina stessa.
2. Nella pianificazione del percorso si dovrà tener conto della necessità che gli utenti raggiungano il Centro di Servizi tra le ore 9.30 e le ore 10.00 (al massimo) e ripartano dallo stesso, al termine delle attività, entro le 16.00 (orario di chiusura del Centro di Servizi).
3. Il personale impiegato durante il servizio dovrà effettuare il trasporto secondo le indicazioni del CGF, in ordine a modifiche sulle giornate di frequenza del servizio o altro, evitando di prendere accordi direttamente con l'utenza. Il servizio usufruito dagli utenti (stimati ad oggi in massimo nr. 8 persone in carico con frequenza diversificata) dovrà essere garantito con mezzi adeguati su tutto il territorio del Comun General de Fascia, vale a dire dalla frazione di Forno di Moena e fino a Penia di Canazei, compresi i Passi dolomitici di accesso alla Val di Fassa (San Pellegrino, Costalunga, Sella, Pordoi e Fedaia).

4. Se necessario, per favorire l'accesso e la conclusione delle attività nei tempi previsti, il servizio potrà essere effettuato con due automezzi adeguati alle necessità di trasporto specifiche per persone anziane.

ART. 3

OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

1. Gli automezzi, in numero e per tipologia, indicati dalla Ditta dovranno essere:
 - omologati per questo specifico servizio;
 - sostituiti tempestivamente con mezzi aventi analoghe caratteristiche, in stato di perfetta efficienza in modo da non interrompere il servizio, nel caso in cui dovessero rendersi inefficienti;
 - in regola con tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in ordine alla circolazione;
 - coperti singolarmente da polizza assicurativa RC.
2. L'Appaltatore si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti gli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione e di accertamenti eseguiti dal Servizio Sociale, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro ovvero conformi alle caratteristiche offerte in sede di gara. La sostituzione e/o revisione è a carico della Ditta aggiudicataria.
3. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto.
4. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
5. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
6. L'Appaltatore è il solo responsabile per l'osservanza degli obblighi previsti da questo articolo ed esonera espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità in tal senso il CGF committente.

ART. 4

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. Il CGF potrà esercitare in ogni momento la vigilanza sull'andamento del servizio e sul corretto svolgimento dei compiti da parte del personale della ditta. Inoltre il CGF evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al CGF, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali.
2. Il CGF, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;

- Il contratto è stipulato, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

ART.6

DURATA

- L'appalto avrà la durata a decorrere dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

ART. 7

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

- Il corrispettivo per il servizio in oggetto viene fissato nell'importo aggiudicato, determinato per ogni chilometro percorso, e calcolato su una media mensile di 1200 chilometri. Il prezzo non è soggetto a revisione per tutto l'arco di vigenza del contratto.

ART. 8

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E MODIFICA DELLO STESSO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

- Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 10

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

- L'Appaltatore emetterà fattura elettronica intestata al CGF ad ultimazione delle attività, indicando l'oggetto della prestazione e allegando relativa rendicontazione del chilometraggio giornaliero percorso, e applicando l'IVA nei termini di legge.
- I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
- Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura e comunque dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e degli altri adempimenti di rito.

4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il CGF trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
5. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al CGF, sotto la propria esclusiva responsabilità, le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento: in mancanza di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni di sorta in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, nemmeno se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge.
6. Si precisa inoltre espressamente che in nessun caso, nemmeno qualora vi fossero ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la ditta appaltatrice potrà sospendere la prestazione dei servizi e delle attività previste da questo contratto e dagli atti da esso richiamati: se non si rispettasse tale obbligo, il CGF potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. od altro mezzo equivalente, fermo restando l'obbligo dello stesso di risarcire i danni provocati dal suo comportamento. L'Appaltatore deve astenersi nel modo più assoluto dal richiedere o riscuotere compensi direttamente agli utenti del servizio, pena la risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto.

ART. 11

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 12

SUBAPPALTO

1. Il subappalto è escluso per esigenze legate alla tipologia del servizio oggetto dell'affidamento.

ART. 13

TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 14

CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. L'appaltatore, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, deve ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.

ART. 15

CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. L'appaltatore non ha l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Il contratto prevede lo svolgimento di prestazioni professionali a contatto con persone con bisogni assistenziali, e pertanto il personale addetto al servizio necessita di una specifica e qualificata competenza.

ART. 16

CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. La continuità del servizio dovrà essere assicurata per tutto il periodo senza interruzioni dovute a scioperi, avarie, ecc. L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le prestazioni suddette con personale proprio. In nessun caso, quindi, l'appaltatore può sospendere o interrompere i servizi che devono essere assicurati anche in caso di eventi eccezionali. Se, in caso di scioperi o per cause di forza maggiore, il servizio non potesse essere effettuato, l'Amministrazione tratterà in via straordinaria una cifra proporzionale al minor lavoro effettuato. L'appaltatore dovrà comunque garantire, in detti casi, l'effettuazione di un servizio di emergenza con l'espletamento dei servizi indispensabili.

ART. 17

SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. A seguito di valutazione preliminare circa l'esistenza di rischi derivanti da interferenze, non è emersa la necessità di redigere il DUVRI.

ART. 18

DISPOSIZIONI ANTI COVID - 19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

ART. 19

ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio (PEC), avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

ART. 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La ditta Appaltatrice nella sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di consentire che il CGF tratti i dati personali acquisiti per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto in base a precisi obblighi di legge, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da questo e dall'apposito documento approvato dal CGF, oltre che di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano agli interessati al Capo III del Regolamento UE 2016/679.
2. Il CGF quale titolare del trattamento, nominerà la Ditta "responsabile esterno del trattamento" - ai sensi e per tutti gli effetti del Regolamento UE 2016/679 - per i dati personali degli utenti dei servizi ad essa appaltati che andrà necessariamente ad acquisire, conservare e trattare nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 21

GARANZIA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

1. L'Appaltatore assicura e garantisce i servizi di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi di fornitori o trasportatori etc.-
2. Trattandosi di appalto di pubblica utilità e di servizi essenziali, la mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, che comporti per il CGF l'obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito all'Appaltatore delle spese a tale scopo sostenute dal CGF con una maggiorazione, a titolo di penalità, del 30%.
3. Le somme addebitate verranno trattenute all'atto della liquidazione della successiva fattura.
4. Si intendono, come qui letteralmente trascritte, le garanzie di ordine penale stabiliti dagli articoli 355 e 356 del Codice Penale per le forniture alle Pubbliche Amministrazioni.
5. E' fatto obbligo alla Ditta assumere direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento al D.L.gs 09.04.2008 n. 81 ed in particolare quelle derivanti dall'art. 26 rubricato "Obblighi connessi ai contratti di appalto".
6. Non si rilevano, nel presente appalto, costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

ART. 22

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI

1. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimali adeguati.

ART. 23

RISOLUZIONE ANTICIPATA DI DIRITTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto si risolverà anticipatamente di diritto secondo l'articolo 1456 del codice civile, fermo restando comunque l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni provocati dal suo comportamento, nei seguenti casi di violazione o di inadempimento delle obbligazioni a suo carico:
 - quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi in materia di lavoro indicati nel precedente articolo 14;
 - se lo stesso non prestasse o facesse cessare la validità o l'efficacia delle assicurazioni previste dal precedente articolo 22;
 - qualora l'Appaltatore subappaltasse, in tutto i servizi di sua competenza oppure cedesse ad altri, in tutto o in parte, il presente contratto o i crediti in violazione del divieto stabilito nei precedenti articoli;
 - in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata dello stesso;
 - nel caso di richiesta o riscossione di compensi direttamente agli utenti del servizio;
 - nel caso in cui l'appaltatore od il personale impiegato nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto risultassero privi dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio;
 - se il CGF constatasse per più di una volta l'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle norme igienico-sanitarie previste per l'espletamento del servizio.

2. Resta inteso che, in tutti i casi così previsti di risoluzione anticipata di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempimento dell'appaltatore, questi sarà tenuto a risarcire i danni provocati al CGF e si applicheranno, nei suoi confronti, tutte le altre sanzioni previste dal codice civile per inadempienze contrattuali.

ART. 24

RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 25

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento.

ART. 26

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

2. Si precisa che, sulla base dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'affidamento all'Appaltatore dei servizi previsti dal presente contratto è contraddistinto dal C.I.G. nr. **Z7E3AE02C2**.
 1. Per gli altri effetti previsti dalle norme sopraccitate, e in relazione ai rapporti intercorrenti e a quelli che verranno instaurati con il CGF, l'Appaltatore conviene:
 - di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.;
 - a mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. m. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
 2. Inoltre l'Appaltatore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di avvalersi di un conto corrente dedicato non esclusivo, per tutte le commesse pubbliche del CGF, richiedendo che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.

ART. 27

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione

- o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente al Comun General de Fascia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 28

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente appalto (imposte di registro e di bollo, rogito, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, mentre l'I.V.A. sui corrispettivi grava sull'Amministrazione appaltante, destinataria delle prestazioni.

ART. 29

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del CGF, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 30

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La ditta Appaltatrice, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del CGF, approvato con deliberazione del Conseil de Procura n. 17/2016 del 15/02/2016, e aggiornato successivamente con la deliberazione nr. 1/2023 del 12/01/2023. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del CGF e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del CGF può costituire causa di risoluzione del contratto. Il CGF, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il CGF procede alla risoluzione del contratto e alla revoca delle obbligazioni da esso derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 31

NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
-